

**REGOLAMENTO GENERALE INTERPRETATIVO APPLICATIVO.
DELLE NORME STATUTARIE FIMMG**
ai sensi della norma finale n. 1 dello Statuto Nazionale approvato il 10.11.2007.

PARTE PRIMA

Norme generali

Art. 1 Sulla domanda d'iscrizione

1. Ai sensi degli articoli 3 punto 5 e 38 punto 8 dello Statuto, il medico, in possesso dei requisiti, che intende iscriversi alla FIMMG presenta domanda alla sezione provinciale di competenza, compilando il modello allegato al presente regolamento (all. 2).
2. Ai fini della determinazione della sezione territoriale di competenza, si intende quella in cui il medico esercita l'attività e non quella, eventualmente diversa, ove il medico fosse residente.
3. Il Consiglio Direttivo della sezione dovrà deliberare sulla domanda d'iscrizione presentata dal medico entro sessanta giorni. Il Segretario provinciale, potrà essere autorizzato dal Consiglio direttivo ad anticipare ove lo ritenga necessario e nell'interesse del neo iscritto, può anticipare il perfezionamento dell'iscrizione trasmettendo la delega per la trattenuta della quota all'Asl di competenza, salva la successiva ratifica dello stesso Consiglio alla prima occasione utile .
4. L'eventuale diniego all'iscrizione dovrà essere motivato e registrato a verbale. La comunicazione di accettazione o diniego della domanda di iscrizione sarà comunicata per iscritto all'interessato a cura della segreteria provinciale
5. In ogni caso l'iscrizione si riterrà perfezionata con l'avvenuta comunicazione all'azienda e la successiva trattenuta sindacale da parte della stessa.
6. Da tale momento, il medico acquisisce i diritti previsti dallo statuto.
7. La delega dovrà essere trasmessa all'azienda da parte del Segretario Provinciale, o da persona da questi incaricata, una volta che il medico abbia compilato la domanda d'iscrizione e che la stessa sia stata accolta.
8. Resta priva di effetti la delega conferita dal medico direttamente all'azienda, in mancanza di una formale domanda d'iscrizione presentata alla Sezione Provinciale del sindacato ed approvata dal Consiglio Direttivo. Sarà cura del Segretario provinciale informare gli Uffici aziendali competenti della presente disposizione regolamentare.

Art. 2 Sulla istituzione della carica di Presidente Regionale e Provinciale.

Presidente regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale Generale ha facoltà di deliberare, con approvazione di almeno 2/3 dei suoi componenti, l'istituzione della carica di Presidente Regionale Generale.
2. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale che ai sensi dell'art. 26 punto 4, è costituita dai Consiglieri regionali e da tutti i componenti dei Consigli provinciali di ciascun Settore di cui al comma 1 dell'art. 3 dello Statuto.
3. Al Presidente Regionale sono riconosciuti i soli poteri previsti dall'art. 37 comma 3 dello Statuto Nazionale al Presidente provinciale.
4. Eventuali diversi poteri, rispetto a quelli previsti al comma 3 dell'art. 37, non possono in alcun modo contrastare con quelli conferiti, per Statuto, al Segretario Regionale Generale.
5. Possono essere candidati alla carica di Presidente regionale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Consigliere regionale almeno per due mandati.

Presidente Provinciale

6. Ai sensi dell'art. 38 punto 15 dello Statuto, l'Assemblea Provinciale Generale di cui al punto 1 dell'art. 35, su proposta del Consiglio Direttivo provinciale generale, può deliberare di istituire la carica di Presidente Provinciale Generale.
7. Il Presidente Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale generale di cui all'art. 35 comma 1.
8. Ove al Presidente Provinciale siano riconosciuti i soli poteri previsti dall'art. 37 dello Statuto Nazionale, la delibera assembleare non necessiterà di una modifica dello Statuto Provinciale.

9. E' comunque data facoltà all'Assemblea Provinciale di conferire al Presidente Provinciale poteri e compiti diversi rispetto a quelli previsti nel richiamato art. 37.

10. In tal caso, obbligatoriamente, dovrà essere modificato lo Statuto Provinciale, con le modalità previste dallo Statuto Nazionale ex art. 35 punto 5 e le approvazioni necessarie ex art. 15 punto 3.

11. La mancata modifica dello Statuto provinciale renderà inefficace la delibera assembleare nella sola parte che conferisce al Presidente Provinciale poteri e compiti diversi rispetto a quelli previsti nel già citato art. 37, ferma restando l'efficacia riconosciuta all'istituzione della nuova carica.

Art. 3 Sull'indicazione dei componenti il Consiglio Regionale da parte del Consiglio Direttivo della Sezione provinciale.

1. Il Segretario Provinciale è componente di diritto del Consiglio Regionale.

2. Il Consiglio provinciale generale della Sezione cui spetta in Consiglio Regionale una rappresentanza superiore al solo Segretario Provinciale, potrà designare quali Consiglieri Regionali sia i Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale, sia i Fiduciari di ASL o di Distretto, sia i Segretari Provinciali dei Settori.

3. In nessun caso potranno essere indicati iscritti che non rivestano le cariche precisate al comma precedente.

Art. 4 Sulla carica di Revisore dei Conti nel Consiglio Regionale.

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti regionali sono eletti dal Consiglio direttivo Regionale su indicazione dei rispettivi consigli provinciali

2. Possono essere eletti alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali solo quegli iscritti che già rivestono la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti a livello Provinciale.

Art. 5 Sulle comunicazioni da inviare, da parte delle Sezioni Provinciali, al Presidente Nazionale e sulla regolamentazione del diritto di voto in casi particolari.

1. Tutte le cariche assunte, a seguito di elezioni o di nomina, dovranno essere comunicate, entro il termine massimo di giorni 15, al Presidente Nazionale della FIMMG.

2. La comunicazione, in caso di elezione, dovrà essere accompagnata da idonea autocertificazione, secondo lo schema allegato al presente regolamento (all. 1), con la quale il Presidente, ove in carica, o il Segretario dichiara che tutte le procedure si sono svolte nel rispetto dello Statuto e secondo trasparenza.

3. In caso di costituzione di una nuova Sezione Provinciale di Settore, la relativa comunicazione dovrà pervenire congiuntamente, con la sottoscrizione del Segretario Generale e del Segretario della neo-istituita Sezione di Settore.

4. In quelle Sezioni Generali nelle quali non siano costituite Sezioni provinciali di Settore per mancanza del numero minimo richiesto (almeno 5 iscritti operanti nel settore), all'iscritto deve comunque essere riconosciuto il diritto all'elettorato attivo e passivo.

5. Nelle ipotesi previste al punto precedente l'iscritto esercita il proprio diritto al voto partecipando all'Assemblea Generale della Sezione Provinciale, cui competeranno le quote associative.

Art. 6 Sulle modalità di convocazione dell'Assemblea Provinciale Generale e di Settore.

Elezione del Presidente

1) La lettera di convocazione dell'Assemblea Provinciale per l'elezione del Presidente Provinciale deve essere inviata a tutti gli iscritti di cui all'art. 35 comma 1 dello Statuto nei modi e nei termini indicati nello stesso e nel Regolamento.

Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore

2) La lettera di convocazione dell'Assemblea Provinciale per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e del Consiglio provinciale di Settore deve essere inviata rispettivamente agli iscritti di cui all' art. 35 comma 2 e art 38 comma 1, e agli iscritti di cui all'art. 52, e deve chiaramente specificare che l'assemblea provinciale elettiva è indetta per procedere:

- a) all'elezione dei componenti del Consiglio Provinciale di loro competenza;
 - b) all'elezione dei componenti i Consigli di ASL o di distretto.
 - c) all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
 - d) all'elezione del Collegio dei Probiviri (solo per l'Assistenza primaria ai sensi dell'art 44 comma 1).
- 3) La mancata convocazione delle assemblee elettive per i Consigli di ASL o di Distretto, ove previsto, provocando l'impossibilità di nominare i fiduciari di ASL o di Distretto, membri di diritto del Consiglio Direttivo, rende improcedibile la convocazione del Consiglio Direttivo stesso per procedere alla nomine previste dallo Statuto.
- 4) In caso di mancata convocazione degli organismi di cui ai precedenti punti c) e d) richiede la convocazione dell'assemblea elettorale per procedere al completamento dell'organigramma provinciale in tempi tecnici.

Art. 7 Sulle modalità di convocazione del Consiglio direttivo neo eletto per l'elezione dell'esecutivo e la distribuzione delle cariche.

1. La lettera di convocazione per l'elezione dell'esecutivo provinciale deve essere inviata anche ai componenti di diritto di cui al comma 2. e 3. art. 38)

Art. 8 Sugli adempimenti per la costituzione di nuove sezioni.

- 1) Per potersi costituire una nuova sezione di settore gli iscritti devono essere in numero non inferiore a cinque.
- 2) Gli iscritti che intendano costituire una nuova sezione devono essere in regola con il pagamento della quota associativa
- 3) La prima assemblea per procedere alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo dovrà essere convocata da uno degli iscritti operante nel Settore oppure dal Segretario provinciale generale.
- 4) L' esecutivo eletto secondo le modalità previste dallo Statuto dovrà provvedere, di norma all'apertura di un conto corrente intestato alla sezione. Nella fase di primo insediamento e fino al raggiungimento di un sufficiente numero di iscritti, le quote associative possono essere versate sul Conto della tesoreria provinciale dell'assistenza primaria, che provvederà nella fase transitoria ad una contabilizzazione separata delle entrate e delle spese.
- 5) Tutti gli iscritti alla sezione di nuova formazione dovranno sottoscrivere il proprio consenso al trattamento dei dati, l'adesione ai principi stabiliti dallo Statuto e la delega per la riscossione della quota sociale.
- 6) In caso di numero insufficiente di iscritti per procedere ad eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, le relative funzioni saranno svolte dall'omologo Collegio della sezione Provinciale Generale.

Art. 9 Sul Commissariamento.

1. In caso di conflitti fra gli iscritti della sezione, ivi compresi i componenti del Consiglio direttivo provinciale o regionale, che determinino rallentamento o paralisi delle normali attività associative e rappresentative, il Presidente ove previsto, o, in sua assenza, il Segretario provinciale, deve valutare l'opportunità di segnalare la situazione al Presidente nazionale, nella previsione di scongiurare le iniziative di cui al comma 8 dell'art. 9. finalizzata al raffreddamento della situazione di conflitto
2. E' dovere dei dirigenti periferici collaborare con il Presidente nazionale o suo delegato da parte dei Dirigenti periferici Presidenti di sezione o, in sua mancanza, Segretario provinciale in carica mettendo a disposizione, qualora richiesti, gli atti e le documentazioni pertinenti.

PARTE SECONDA

Art. 10 Regolamento elettorale periferico.

1. Il Consiglio Direttivo della sezione, prima della scadenza del quadriennio, dovrà indicare la data in cui convocare l'Assemblea elettiva provinciale, giusto quanto disposto dallo Statuto e ri-

chiamato in precedenza nel Regolamento, il numero dei Consiglieri Provinciali ed il numero dei Componenti dei Consigli di ASL o di Distretto eleggibili

2. Stabilita la data per il rinnovo delle cariche sociali, da fissare non oltre 90 giorni dalla data della scadenza del mandato, il Presidente, ove previsto, o il Segretario della sezione, dovrà invitare gli iscritti a prendere parte all'Assemblea elettorale, convocandoli a mezzo raccomandata, o a mezzo posta ordinaria, purché con data certa di spedizione, almeno 31 giorni prima della data prevista per le elezioni.

3. Saranno eleggibili gli iscritti che presenteranno la propria candidatura, sottoscrivendola, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 35, n. 2 , e 39 n. 3 dello Statuto.

4. Le candidature, per concorrere alle cariche elettive previste, dovranno essere presentate entro il 15° giorno precedente le elezioni, sia singolarmente, sia collettivamente, purché sottoscritte da ciascun candidato.

5. Le candidature potranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero presentate presso la sede provinciale della FIMMG, a persona indicata nella convocazione, nei giorni e negli orari di apertura della sede.

6. Le operazioni di voto dovranno svolgersi, preferibilmente presso la sede della Sezione Provinciale della FIMMG, in una data prescelta dal Consiglio Direttivo, con un orario che tenga conto delle esigenze degli iscritti e che consenta l'espressione del voto al maggior numero di iscritti.

7. Le funzioni di Presidente del seggio saranno svolte dal Presidente della Sezione, ove in carica, o dal Segretario della Sezione provinciale, o nei casi previsti dall'art. 12 dello Statuto dal Commissario; il Presidente del Seggio potrà, in caso di sua temporanea assenza, nominare altro componente del seggio quale suo momentaneo sostituto.

8. Oltre al Presidente svolgeranno le funzioni di componenti del seggio, con compiti di controllo, di regolamentazione, di scrutinio e di tenuta dei registri di voto, almeno due collaboratori nominati fra gli iscritti presenti all'apertura del seggio, con provvedimento limitato alla sola tornata elettorale.

9. Il Presidente del seggio nominerà un segretario, tra i componenti del seggio, con il compito di firmare, unitamente al Presidente, i verbali redatti in occasione dello svolgimento delle operazioni di voto.

10. Il Consiglio Direttivo può, comunque, deliberare di far svolgere le operazioni elettorali anche in più seggi, purché contestualmente. In detta ipotesi, il Presidente del seggio dovrà nominare una serie di suoi sostituti, tanti quante saranno le sedi decentrate prescelte. In ogni seggio, il Presidente designato dovrà nominare un segretario ed almeno uno scrutatore

11. Diritto di voto: avranno diritto di voto attivo e passivo tutti i colleghi che risulteranno iscritti alla FIMMG, purché in regola con i pagamenti delle quote associative, come documentato dall'ultimo tabulato aggiornato al mese più recente rispetto la data di convocazione dell'assemblea elettorale, rilasciato dalle ASL di appartenenza.

12. Il Presidente della sezione, ove previsto, è eletto sia dagli iscritti dell'Assistenza Primaria, sia dagli iscritti dei Settori.

13. Il voto dovrà essere espresso di persona dagli aventi diritto con le seguenti modalità:

- per l'elezione del Presidente su scheda unica;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo su una scheda unica per tutte le cariche o su schede separate per ciascuna carica: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti (3 componenti effettivi e 1 supplente), Collegio dei Probiviri di Sezione, Rappresentanti per ciascuna ASL di appartenenza;
- il numero massimo di preferenze esprimibili è pari al numero dei candidati eleggibili, i cui nominativi saranno esposti su appositi manifesti affissi all'interno del seggio.

- su ciascuna scheda il numero massimo di preferenze esprimibili sarà indicato dalla presenza di un corrispondente numero di righe.
- L'indicazione di un numero superiore di preferenze renderà la scheda nulla.

14. Le schede, adeguatamente convalidate dal Presidente del seggio elettorale, saranno distribuite agli iscritti aventi diritto, previo loro riconoscimento tramite documento d'identità valido, se non conosciuti, al momento della loro presentazione al seggio.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo il termine delle votazioni e potranno essere interrotte per decisione del Presidente del seggio; in tal caso dovrà essere comunicato, al momento dell'interruzione, giorno ed orario della ripresa dello scrutinio. Il Presidente del seggio dovrà curare al meglio la custodia e l'integrità delle urne in caso di interruzione delle operazioni di scrutinio.

15. Nell'ordine si procederà allo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente della Sezione, e, a seguire, quelle per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, e dei rappresentanti nelle singole ASL o Distretti.

16. Sarà proclamato Presidente della Sezione il candidato che avrà riportato la maggioranza dei voti validi.

17. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti, fino a raggiungere il numero di eletti previsto per il Consiglio Direttivo, il numero di tre per il Collegio dei Probiviri, il numero di tre per il Collegio dei Revisori dei Conti, mentre il quarto sarà eletto membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, il numero di eletti previsto per ogni singolo Consiglio di ASL o di Distretto. Questi ultimi eleggeranno successivamente ed in tempo utile il Fiduciario e il Vice Fiduciario di ASL o di Distretto scelto fra gli eletti.

18. In caso di parità di voti riportati, sarà nominato il candidato con maggiore anzianità d'iscrizione alla FIMMG.

19. Al termine delle operazioni di scrutinio sarà redatto apposito verbale che riporterà il numero dei votanti, il numero dei voti validamente espressi, il numero dei voti riportati dai singoli candidati, il nominativo dei candidati proclamati eletti, il numero delle schede bianche e quelle nulle. Il verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario del seggio ed archiviato.

20. Le schede utilizzate per la votazione dovranno essere conservate per il periodo di almeno tre mesi dalla data delle elezioni presso la Sede provinciale della FIMMG.

Appendice Nuovi settori

1) I Settori i Settori costituiti successivamente all'approvazione dello Statuto vigente e aa Sezione speciale Medici In formazione del Settore Continuità Assistenziale e Medici in Formazione sono regolamentati secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti costitutivi in regime provvisorio.

2) Le deroghe di rilevanza statutaria saranno successivamente presentate al Congresso per l'approvazione definitiva al superamento del regime provvisorio previsto entro 24 mesi.

3) I rispettivi atti costitutivi sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Allegato 1:

Fimmg Sezione provinciale di

Autocertificazione di trasparenza e garanzia della regolarità delle procedure elettive.

Il sottoscritto Segretario provinciale eletto a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo provinciale generale/di Settore convocate in data nel trasmettere al Presidente Nazionale della Fimmg, la composizione del neo eletto Consiglio direttivo provinciale con le rispettive cariche di esecutivo, dichiara che le operazioni elettorali si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie con particolare riferimento ai seguenti punti:

- 1)** La lettera di convocazione dell'Assemblea è stata inviata a tutti gli iscritti con diritto di voto per l'elezione dei Consiglieri provinciali e dei Consiglieri di Asl e/o Distretto (ove previsto), Revisori dei conti e Proviviri.
- 2)** E' stato redatto il Verbale della Commissione elettorale con la proclamazione degli eletti.
- 3)** La lettera di convocazione per l'elezione dell'Esecutivo è stata inviata entro i tempi statutari a tutti i componenti del Consiglio direttivo provinciale con diritto di voto ivi compresi i fiduciari di ASL o di Distretto in conformità all'art. 38 commi 1. e 2.).
- 4)** Le operazioni di voto per l'elezione dell'esecutivo si sono svolte previa constatazione del numero legale.



DOMANDA DI ISCRIZIONE FIMMG

Ente autorizzato alla trattenuta della quota associativa (previa delega trasmessa dalla Sezione provinciale)

Provincia: _____

Regione: _____

Il Sottoscritto Dott. Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ prov. _____ il _____

Table with 15 columns for Codice Fiscale

• Abitazione: Via/Piazza _____

Località _____ Cap _____ Prov _____

Tel. _____ Fax _____ Cellulare _____

Email principale _____

• Studio: Via/Piazza _____

Località _____ Cap _____ Prov _____

Tel. _____ Fax _____ Cellulare _____

Anno di Laurea _____ iscritto all'Ordine di _____ con il n° _____

Codice regionale _____ Attività convenzionale esercitata:

- Assistenza Primaria c/o ASL
ES Convenzionati c/o ASL
Medicina dei Servizi c/o ASL
Fiduciari SASN c/o Prov
Pensionati1
Continuità Assistenziale c/o ASL
ES Dipendenti c/o ASL
Dir.Med. Dipendenti c/o ASL
Formazione1
Altri settori

Preso atto delle norme sancite dallo Statuto della Fimmg che dichiara di condividere

CHIEDE

l'iscrizione alla FIMMG e, pertanto, delega il Segretario provinciale a trasmettere all'Ufficio soprandicato l'autorizzazione a trattenere l'importo della quota associativa dai propri compensi in favore della Sezione provinciale Fimmg secondo le modalità stabilite dalla stessa, e sottoscrive il consenso al trattamento dei dati personali così come formulato in calce.

1 per i settori Pensionati e Formazione il pagamento della quota associativa annuale è previsto con versamento diretto secondo le modalità stabilite dalla Sede Fimmg di competenza.

_____ li _____ Firma _____

INFORMATIVA E SOTTOSCRIZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, il richiedente è informato che i dati sottoscritti nella scheda di adesione debbono essere trattati dal Titolare del trattamento secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Titolare del trattamento è la FIMMG. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati sono:

- 1) Gestione della posizione di Iscrizione, elettiva attiva e passiva, contributiva, anche rispetto alla ritenuta alla fonte secondo le norme della Convenzione con il SSN, degli Associati.
2) Adozione di iniziative a favore della categoria, compresa la stipulazione di accordi quadro, convenzioni, facilitazioni con Società secondo lo statuto della Federazione.
3) Gestione dell'appartenenza dell'Associato alla FIMMG Nazionale e Regionale, organi esponentziali e federativi cui l'Associato appartiene di diritto.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio. Tuttavia la mancanza di consenso al trattamento dei dati può portare all'impossibilità di procedere alla Iscrizione o di eseguire prestazioni convenzionali o collaterali a favore dell'Associato.

I dati relativi all'Associato saranno comunicati alla FIMMG Nazionale, ente esponentziale dei Settori FIMMG, e non verranno altrimenti diffusi. I dati potranno essere richiesti e concessi ai soli fini di aggiornamento e verifica di qualità dagli Uffici Istituzionali ed Amministrativi di competenza.

Alcuni dati, limitatamente a quelli necessari all'esecuzione delle prestazioni convenzionate e solo in caso di adesione espressa dell'Associato all'opportunità, potranno essere comunicati a Società, Enti o Compagnie, sempre verificando la congruità dei dati richiesti con le finalità del trattamento, trasmettendoli in forma anonima o aggregata qualora possibile.

I soli dati anagrafici potranno essere comunicati, salvo diniego, a Società Editrici per l'invio di riviste periodiche di interesse della categoria, approvate dalla FIMMG, con l'esclusione di quelle a prevalente contenuto pubblicitario (compresi i c.d. House organ).

I dati saranno conservati in forma cartacea presso la Sede della Fimmg di competenza e potranno essere trattati anche in forma elettronica sugli elaboratori della FIMMG, situati presso la Sede della stessa.

I dati sono altresì conservati presso la Sede Nazionale della FIMMG in Roma, Piazza Marconi 25 con le stesse modalità.

L'interessato è stato invitato alla visione della relativa informativa sul sito http://www.fimmg.org ed è stato inoltre informato che ha i diritti di cui all'art. 7 del DLgs 196/2003 di seguito trascritto.

Letta l'informativa che precede e il contenuto all'art. 7 del DLgs 196/2003, manifesto espressamente il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.

_____ li _____ Firma _____



Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123

Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.